

Circolare Attivazione Stage (/Tirocinio)

21 Febbraio 2013

Lo Stage come opportunità di inserimento lavorativo

Si porta a conoscenza che è possibile attivare, tramite il Nostro Studio, in quanto delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro, i tirocini (/stage) formativi di orientamento senza l'obbligo, da parte delle aziende interessate, di recarsi presso il Centro per l'Impiego per espletare le dovute procedure burocratiche.

Di fatto, Fondazione Consulenti per il Lavoro, si sostituisce agli organismi pubblici ed è abilitato ad approvare direttamente i tirocini quale Ente promotore.

Il tirocinio formativo è una esperienza effettiva di lavoro avente lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che abbiano già assolto all'obbligo scolastico. In nessun caso il tirocinio formativo di orientamento può essere assimilato ad un rapporto di lavoro dunque, non è prevista alcuna retribuzione per il tirocinante.

Chi sono i soggetti che possono essere avviati per il tirocinio:

- Studenti che frequentano la scuola superiore per tirocini non superiori a 4 mesi
- Allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale per tirocini non superiori a 6 mesi
- Soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità per tirocini non superiori a 6 mesi
- Cittadini stranieri
- Soggetti portatori di handicap per tirocini non superiori a 24 mesi o soggetti con svantaggi sociali per tirocini non superiori a 12 mesi
- Studenti universitari o neolaureati per tirocini non superiori a 12 mesi

Le aziende possono ospitare un numero di tirocinanti proporzionale al numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato presenti nel proprio organico, secondo le seguenti indicazioni:

- da 1 a 5 lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, 1 tirocinante
- da 6 a 19 dipendenti, non più di 2 tirocinanti
- le aziende con più di 20 dipendenti possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% del suddetto organico

I tirocini sono attivati in base ad un'apposita Convenzione stipulata tra l'Ente promotore (Fondazione) e l'azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, a carico dell'azienda, e per la responsabilità civile presso terzi.

Il pagamento della polizza per la responsabilità civile è già stato effettuato direttamente dalla Fondazione, pertanto l'azienda ospitante non dovrà effettuare alcun adempimento al riguardo.

Si ricorda che al tirocinante non è dovuto alcun compenso, è tuttavia possibile erogare un rimborso spese, non soggetto a contribuzione, a discrezione dell'azienda. L'unico costo che si andrà a sostenere sono le spese di predisposizione della pratica che saranno quantificate in relazione alla complessità del progetto.

A parere nostro, **questa formula** può essere un **buon incentivo per chi desidera ampliare il proprio organico senza aggravio di costi** e con la possibilità di valutare l'opportunità di avvalersi di un futuro collaboratore da inserire in azienda.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.